

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Sesta Commissione consiliare

Consiglio regionale del Veneto
18/03/2022 - 02/06 N. 0004343 - UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale



SEDE

Oggetto: **Progetto di legge regionale n. 104** di iniziativa della Consiglieria Cestari relativo a:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
"INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE".



XI LEGISLATURA

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo del progetto di legge n. 104, licenziato dalla Sesta Commissione consiliare a maggioranza, nella seduta del 16 marzo 2022.

Distinti saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
Avvocato Francesca SCATTO
LA RESPONSABILE
dottor^{essa} Michaela Colucci

Allegati:
- relazione
- articolato
- scheda certificazione

CM/nml
Prot. n. 16339 del 26/10/2021
Q:\SESTA COMMISSIONE XI LEGISLATURA\2-PRATICHE\Pratica n. 079 - PDL 104 Modifiche legge 21 diritti umani\AULA\lettera trasmissione PDL 104.docx

Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, il turismo e lo sport

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701355 *tel*
+39 041 2701223 *fax*
com6@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 104 relativo a:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE
DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE”.**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 104
di iniziativa della Consigliera Cestari

Licenziato il 16 marzo 2022 nella seduta n. 49
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	39		3
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato di relazionare in aula la Consigliera Laura CESTARI

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Elena OSTANEL
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 104

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della Consigliera Cestari

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 16 marzo
2022

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Relazione:

Con la presente proposta di legge si apportano alcune modifiche alla legge regionale n.21 del 2018. In particolare, si prevede che fra i componenti del tavolo concertativo, istituito ai sensi dell’articolo 5, sia assicurata la partecipazione di due Consiglieri regionali espressione del Consiglio regionale, in quanto nominati dallo stesso e rappresentativi della maggioranza e della minoranza. Infatti, se è pur vero che attraverso la presentazione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel Piano degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, è consentito l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del Consiglio regionale attribuitegli dagli articoli 23 e 33 dello Statuto del Veneto ed all’articolo 52 del Regolamento del Consiglio, è anche vero che appare quanto mai opportuno riconoscere al Consiglio regionale, attraverso propri rappresentanti, un ruolo attivo nell’attuazione della legge. Infatti, il tavolo tecnico, composto da soggetti di comprovata esperienza nelle materie della legge, che in un’ottica di semplificazione ha sostituito i precedenti comitati - Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace - ha un ruolo di fondamentale importanza nell’attuazione delle politiche in questo settore e in questa materia tanto delicati: le funzioni e i compiti dello stesso, di carattere consultivo, attengono, infatti, all’espressione del parere sul piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile e allo svolgimento di una attività di consulenza nei confronti degli organi regionali su queste tematiche. Con l’occasione si è ritenuto di proporre, altresì, alcune modifiche di carattere più tecnico come quella di adeguare la durata del piano regionale a quello nazionale, prevedendo quindi una cadenza triennale e non annuale per la sua approvazione, atteso che si tratta di un piano di attuazione di quanto previsto e programmato a livello statale, per l’appunto ogni tre anni, ai sensi della legge n. 125 del 2014, normativa statale di principio concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 16 marzo 2022, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Zaia Presidente (Cestaro, Sandonà, Scatto con delega di Cavinato, Vianello, Villanova), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (Razzolini, Soranzo con delega di Polato, Speranzon), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

*Astenuto il consigliere rappresentante del gruppo consiliare: Partito Democratico Veneto (**Possamai Giacomo**).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica è soppressa la parola: “*annuale*”;
- b) nel comma 1 l’espressione: “*Con cadenza annuale e*” è soppressa;
- c) nei commi 1 e 2 la parola: “*annuale*” è sostituita con la parola: “*triennale*”.

2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: “*annuale*” è sostituita con la parola: “*triennale*”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”	3
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3